



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 3072 / 2011

Responsabile del procedimento: MEMOLI SOFIA

Oggetto: NULLA OSTA ALL'USO TEMPORANEO DI PARTE DELLA PLATEA ATTREZZATA ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ "PIAVE NUOVA" VIA PANTIERA, JESOLO (VE) QUALE STAZIONE DI TRAVASO DI RIFIUTI, AI SENSI DELL'ART 208 DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.. DITTA ALISEA SPA P.IVA 03216770275. SEDE LEGALE: VIA S. ANTONIO, 11/A - 30016 JESOLO (VE).

Il dirigente

Visto che:

Con decreto prot. 80510 del 23.10.2007 è stato approvato il progetto per la realizzazione della nuova Stazione di Travaso, previa bonifica del sito, in via La Bassa Nuova 3, nel comune di Jesolo (VE).

Con decreto prot. n. 86697 del 24.12.2008, è stata rinnovata fino al 29.12.2010 l'autorizzazione all'esercizio prot. n. 46590 del 28.06.2006 della Stazione di Travaso ubicata in via la Bassa Nuova 3, per una potenzialità di 250 t/giorno.

Successivamente, con decreto prot. 79443 del 23.12.2010, è stata concessa un'ulteriore proroga all'autorizzazione fino al 31.12.2011, prescrivendo la trasmissione entro il 31.03.2011 di un cronoprogramma con gli interventi relativi alla gestione provvisoria dei rifiuti fino al completamento dei lavori per la realizzazione della nuova Stazione di Travaso.

Con nota acquisita al prot. n. 334 del 28.03.2011 la ditta ha presentato istanza di autorizzazione all'utilizzo temporaneo della platea attrezzata presso la discarica "Piave Nuovo" quale Stazione di Travaso provvisoria.

Con decreto prot. n. 35712 del 18.05.2005, la Provincia di Venezia ha espresso il giudizio di compatibilità ambientale positivo e contestuale approvazione del progetto per la sistemazione ed ampliamento del lotto Ovest della discarica "Piave Nuovo". In particolare il progetto prevedeva:

La sistemazione del lotto Ovest, interessato in parte da una vecchia discarica, sistemando l'area oggetto del deposito dei vecchi rifiuti, mediante bonifica della stessa e creazione di un nuovo invaso per l'abbancamento dei rifiuti;

La creazione di un'area delimitata, all'interno dell'impianto, costituita da una platea in monolite in cemento armato dello spessore di 30 cm e delle dimensioni di 50 m x 100 m. Tale platea era destinata ad effettuare le operazioni di trattamento meccanico dei rifiuti (triturazione, vagliatura, imballaggio) per ridurre il volume e consentire la liberazione di spazio per la collocazione di nuovi rifiuti (Landfill Mining).

Con decreto prot. n. 9309 del 05.02.2007, la Provincia di Venezia ha autorizzato Alisea S.p.A all'esercizio della discarica citata, prevedendo tra l'altro la possibilità di conferire presso l'impianto i rifiuti classificati con il codice CER 20 03 03 (residui della pulizia stradale, tra i quali sono compresi i rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili).

Con decreto prot. 22244/08 31.03.2008 è stata rilasciata, ai sensi del D.Lgs. 59/05, l'Autorizzazione Integrata Ambientale-Provvedimento provvisorio per la discarica "Piave Nuovo, con validità di cinque anni.

La Ditta con nota prot. n. 408/08 del 05.05.2008, acquisita agli atti con prot. n. 36005/08, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare nella platea in cemento armato, prevista presso il sito della discarica per le operazioni di "land fill mining", anche la vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili e classificati con il codice CER 20 03 03 per il recupero della frazione sabbiosa. In ragione della stagionalità del conferimento di tale tipologia di rifiuto, la platea e gli impianti già approvati sarebbero stati destinati alle seguenti operazioni:

- dal 1° maggio al 30 settembre: conferimento dello spiaggiato proveniente dal litorale di Jesolo, Eraclea e Cavallino e scarico sulla platea in parola; messa in riserva; vagliatura; eventuale triturazione del residuo legnoso di grandi dimensioni; messa in riserva dei materiali da recuperare, sabbia, legno, MOP; smaltimento in discarica dei materiali non recuperabili.
- dal 1° ottobre al 30 aprile: messa in riserva del rifiuto prelevato dalla vecchia discarica e trattamento (*land fill mining*).

Con nulla osta prot. 41408 del 11.07.2008 è stato autorizzato quanto richiesto con la nota prot. n. 408/08 del 05.05.2008, senza modificare la potenzialità già stabilita in 81.345 t/anno e 260 t/giorno, fino alla scadenza del provvedimento prot. 22244/08 31.03.2008.

Con nulla osta prot. 44504 del 10.07.2009 è stata autorizzata nella medesima platea la vagliatura di rifiuti costituiti da "secco residuo" CER 200301 con una percentuale di organico superiore al 15%, effettuabile dal 1° maggio al 30 settembre.

Con prot. 44643 del 13.07.2009 sono state accettate le garanzie finanziarie prestate a copertura delle attività di gestione dei rifiuti svolte presso la platea attrezzata all'interno della discarica in località "Piave Nuovo" in Comune di Jesolo (VE), con scadenza il 25.06.2013.

Con nota prot. n. 23439 dell'11/4/11 la Provincia ha convocato un incontro tecnico in data 15 .04. 2011.

Con nota prot. n. 31482/2011 la Provincia ha trasmesso il verbale della riunione tecnica chiedendo nel contempo la presentazione di documentazione integrativa.

Con nota acquisita al prot. n. 587 del 16.05.2011 la ditta ha presentato le integrazioni richieste.

Con nota acquisita al prot. n. 32991 del 16.05.11 la ditta ha inviato ulteriori integrazioni.

Con nota prot. 68711 del 19/9/11, esaminate le integrazioni di cui prot. 32991/11 e rilevata una criticità nella gestione dei rifiuti organici aventi CER 200108, è stato richiesto il confinamento dei percolati e il loro collettamento alla rete di scarico, conferenti all'impianto di trattamento in loco.

Con nota prot. n. 1314 del 20.09.2011 la ditta ha presentato le integrazioni richieste.

Nella seduta del 10.10.2011 la C.T.P.A., opportunamente integrata, che attiva le funzioni di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 208, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole con prescrizioni alla richiesta presentata.

Con nota prot. 1559/11 del 30.11.2011, acquisita agli atti con prot. 91795 del 01.12.2011, la ditta ha chiesto una proroga di 60 giorni dei termini di scadenza del decreto prot. 79443 del 23.12.2010 di autorizzazione della Stazione di Travaso in via La Bassa Nuova, 3 Jesolo (VE), al fine di espletare in tempi congrui tutte le attività necessarie al trasferimento della Stazione di Travaso.

La L.R. n. 3/2000 integra e modifica la legge regionale 16 aprile 1985 n. 33.

La L.R. n. 20/2007 ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L.R. n. 3/2000.

Il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. reca "Norme in Materia Ambientale".

Il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 disciplina in particolare le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti".

La D.G.R.V. n. 2528 del 14.07.1999 detta norme in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

La D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L.R. n. 3/2000.

Visto inoltre che

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 di Verbale del 24.02.2005, sono stati stabiliti i requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni provinciali per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997.

Con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia n. 2008/00068 del 01.04.2008 è stata definita la disciplina delle garanzie finanziarie da prestarsi a favore della Provincia da parte dei soggetti autorizzati alle attività di gestione dei rifiuti.

Visto infine che

Sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della legge 15 maggio 1997 n. 127;

Con D.G.P. n. 230 del 29.12.2010 è stato approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici dei Servizi della Provincia.

Il competente ufficio di questa Provincia ha svolto un'istruttoria su quanto richiesto.

Si ritiene di far proprio il parere della C.T.P.A. nella seduta del 10.10.2011.

Non sussistono impedimenti al rilascio di quanto richiesto,

DETERMINA

- Art 1) NULLA OSTA all'uso temporaneo di parte della platea attrezzata all'interno del perimetro della discarica in località "Piave Nuova" via Pantiera Jesolo (VE), autorizzata con provvedimento prot. 41408 dell'11.07.2008, ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 152/2006, alla ditta ALISEA SPA (P.IVA 03216770275) per la realizzazione di una stazione di travaso di rifiuti.
- Art 2) Sono fatte salve tutte le prescrizioni del nulla osta prot. 41408 del 11.07.2008, non in contrasto con il presente provvedimento.
- Art 3) I termini di scadenza del decreto prot. 79443 del 23.12.2010, di autorizzazione della Stazione di Travaso in via La Bassa Nuova, n. 3 Jesolo (VE), sono prorogati fino al 29.02.2012.
- Art 4) Presso la platea è autorizzata l'effettuazione delle seguenti operazioni di cui agli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
- **R13** messa in riserva di rifiuti in ingresso e di rifiuti prodotti dall'attività;
 - **R12_{EL}** eliminazione di frazioni estranee, eseguita per partite omogenee di codici CER, di rifiuti in ingresso destinati a recupero;
 - **R12_{SC}** selezione e cernita di rifiuti in ingresso, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero e di eventuali frazioni destinate a smaltimento;
 - **R12_A**: accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER e medesime caratteristiche chimico-fisiche e/o merce
 - **D15**; deposito preliminare di rifiuti prodotti dall'attività; esclusivamente in condizioni di emergenza al fine di dare continuità al servizio di asporto rifiuti nel bacino servito, deposito preliminare di rifiuti in ingresso, entro la soglia di esclusione dalle procedure di cui alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, per i seguenti codici CER di rifiuti urbani non pericolosi: 200301 rifiuti urbani non differenziati, 200303 residui della pulizia stradale e 200307 rifiuti ingombranti.

nelle aree indicate nelle **planimetrie allegate** al presente provvedimento, del quale formano parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente atto.

- Art 5) Nel periodo di validità del presente provvedimento, per tutte le operazioni autorizzate presso la platea attrezzata (travaso dei rifiuti, landfill mining, trattamento dello spiaggiato), le modalità di allestimento della stessa sono quelle individuate nelle planimetrie allegate al presente atto ed identificate con le diciture "LAY OUT DEFINITIVO ESTATE" e "LAY OUT DEFINITIVO PRIMAVERA-AUTUNNO", in dipendenza dalla stagionalità ivi riportata. Tali planimetrie andranno pertanto a sostituire la planimetria allegata al nulla osta prot. 41408 del 11.07.2008.
- Art 6) I rifiuti conferibili alla Stazione di Travaso e le operazioni autorizzate su ciascun codice CER sono individuati nella tabella seguente:

Tipologia del rifiuto	Cod. CER	Attività autorizzate
Imballaggi carta e cartone	150101	R13- R12 _A - R12 _{EL}
Imballaggi in plastica	151002	R13- R12 _A - R12 _{EL}
Imballaggi in legno	150103	R13- R12 _A - R12 _{EL}
imballaggi in materiali misti (VPL)	150106	R13- R12 _A - R12 _{EL}
Imballaggi in vetro	150107	R13- R12 _A - R12 _{EL}
carta e cartone	200101	R13- R12 _A - R12 _{EL}
rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	R13- R12 _A - R12 _{EL}
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	201038	R13- R12 _A - R12 _{EL}
metallo	201040	R13- R12 _A - R12 _{EL}
rifiuti biodegradabili (verde)	200201	R13- R12 _A - R12 _{EL}
Terra e rocce	200202	R13
frazione secca	200301	R13-D15- R12 _A - R12 _{EL}
Residui della pulizia strade	200303	R13-D15
Rifiuti ingombranti	200307	R13-D15- R12 _A - R12 _{EL}

- Art 7) La capacità massima di stoccaggio, comprensiva di tutti i rifiuti presenti nella platea attrezzata (per le attività di travaso dei rifiuti, landfill mining, trattamento dello spiaggiato) resta invariata rispetto a quella precedentemente autorizzata, pari a **1180 tonnellate**.
- Art 8) La potenzialità massima di trattamento, relativa alle sole attività di travaso dei rifiuti, è pari a **350 t/giorno** (ferma restando la potenzialità annua precedentemente autorizzata presso la platea pari a 81.345 t/anno).
- Art 9) L'esercizio della Stazione di Travaso deve essere inoltre condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti urbani classificati con i codici CER 200301 e CER 200108, nonché ulteriori rifiuti urbani putrescibili o contenenti comunque frazioni putrescibili, devono essere asportati entro ventiquattro ore dal conferimento, con esclusione dei giorni festivi per i quali l'avvio ad idonei impianti potrà essere effettuato nella successiva giornata lavorativa;
- b) dovranno essere effettuate periodicamente operazioni di derattizzazione e disinfezione;
- c) dovrà essere evitata la dispersione eolica dei rifiuti leggeri;
- d) la gestione del travaso, il trattamento del percolato proveniente dallo stesso e tutte le altre attività correlate a tale gestione dovranno essere computate al di fuori della gestione della discarica.
- e) Le aree riportate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento potranno subire variazioni dell'ampiezza mediante spostamento dei setti mobili divisorii, in considerazione dei quantitativi di rifiuti conferiti, fermo restando le tipologie di rifiuti stoccati e la separazione degli stessi per singolo codice CER;
- f) L'operazione R12_{EL}, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero o smaltimento presso altro impianto;
- g) l'operazione R12_{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER appartenenti al capitolo 19;
- h) delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.
- i) i rifiuti sottoposti a sola messa in riserva (mero stoccaggio) dovranno essere avviati esclusivamente ad effettivo ed oggettivo recupero in impianti autorizzati al recupero (compreso impianti di stoccaggio con selezione e cernita), evitando ulteriori passaggi ad impianti di sola messa in riserva (mero stoccaggio). Le mere movimentazioni di rifiuti fra gli impianti nei quali si svolgono le sole operazioni di messa in riserva (R13), sono di norma vietate, fatte salve specifiche e motivate deroghe che potranno essere concesse, ad istanza di parte;
- j) l'altezza massima dei cumuli deve essere di **3 m**.

PRESCRIZIONI GENERALI

- Art 10) I rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possono recare pregiudizio all'ambiente.
- Art 11) E' fatto carico alla Ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di recupero siano muniti dell'autorizzazione prevista dal D.Lgs. 152/06 o della comunicazione prevista dal DM 05.02.1998 e s.m.i.
- Art 12) Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005.
- Art 13) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2005/00018 del 24.02.2005 resa dall'interessato.
- Art 14) Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti con deliberazione del Consiglio della Provincia di Venezia 20 aprile 2006, n. 31.
- Art 15) Dovrà essere comunicata entro 7 giorni, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di verb. del 20.04.2006, n. 2005/00097 di verb. del 22.12.2005, come integrata con deliberazione n. 2006/00004 di verb. del 12.01.2006.
- Art 16) Dovrà essere comunicata, via fax, entro 48 ore a questa Provincia ed alla Provincia di provenienza per i successivi adempimenti, allegando copia della documentazione di trasporto, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore.
- Art 17) Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità.

- Art 18) Sino alla completa operatività del SISTRI la ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- Art 19) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" relativa ai rifiuti in ingresso all'impianto.
- Art 20) Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- Art 21) I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182 comma 5) del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 2536/04. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovvalli della selezione.
- Art 22) Fatto salvo quanto prescritto all'articolo 9, lettera a), i tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; per i rifiuti da avviare al recupero, nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Provincia, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

DISPOSIZIONI FINALI

- Art 23) E' fatto l'obbligo alla ditta di rispettare, infine, le seguenti prescrizioni:
- 1) dovranno essere assicurate l'incolumità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere;
 - 2) dovranno essere acquisite le ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento in capo ad altre autorità;
 - 3) dovrà essere lasciata indenne la Provincia di Venezia da qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dai lavori di realizzazione dell'impianto;
 - 4) dovranno essere rispettate e/o indennizzate i diritti e gli interessi in qualunque modo preesistenti o acquisiti da soggetti pubblici o privati nell'area interessata;
 - 5) l'attività dovrà essere esercitata, relativamente alle emissioni di rumori, nel rispetto dei limiti dettati dal D.P.C.M. 01.03.1991 e della zonizzazione acustica comunale.
- Art 24) Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite fax, a questa amministrazione, nonché al comune di Jesolo (VE) e all'ARPAV, Sezione Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- Art 25) Presso l'impianto dovrà essere presente personale qualificato nell'orario di apertura. Dovrà inoltre essere previsto un sistema di sorveglianza nell'orario di chiusura.
- Art 26) In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere assicurato l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- Art 27)** **Entro 30 giorni dal ritiro del presente atto**, dovrà essere presentata un'appendice alle garanzie finanziarie in essere, in recepimento del presente provvedimento, conforme al fac-simile consegnato contestualmente allo stesso. L'appendice andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta dalla Provincia di Venezia, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
- Art 28)** **Entro il 30° giorno successivo ad ogni rinnovo**, dovrà pervenire alla questa Amministrazione copia del contratto di Assicurazione RCI.
- Art 29) L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente decreto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- Art 30) Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- Art 31) Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta ALISEA e trasmesso alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'ARPAV, al Comune di Jesolo (VE), all'ARPAV Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti di Treviso e all'AATO Venezia Ambiente.

PER DELEGA
IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN